

## L'AUTORITÀ PORTUALE

L'Autorità portuale dei porti è l'ente cui compete l'amministrazione dei beni del demanio marittimo compresi nella propria circoscrizione territoriale.

Le Autorità portuale hanno personalità giuridica di diritto pubblico, e sono dotate di autonomia di bilancio e finanziaria, la cui gestione patrimoniale e finanziaria è disciplinata da un regolamento di contabilità approvato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e sono sottoposte al controllo di legittimità da parte della Corte dei conti.

L'ente portuale racchiude in sé i compiti di:

- indirizzo, programmazione, coordinamento, promozione e controllo delle operazioni portuali (carico, scarico, movimento delle merci, etc.) e delle altre attività commerciali e industriali connesse ed esercitate nei porti, con poteri di regolamentazione e di ordinanza (fra l'altro, anche in materia di sicurezza e condizioni di igiene del lavoro);
- manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni dell'ambito portuale, compresa quella relativa al mantenimento dei fondali;
- affidamento e controllo di attività, individuati con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, dirette alla fornitura agli utenti portuali di servizi di interesse generale, non strettamente connessi alle operazioni portuali.

Le entrate delle Autorità portuali sono date dai canoni di concessione delle aree demaniali e delle banchine, dai proventi derivanti dalle autorizzazioni per le operazioni portuali e dall'eventuale cessioni di impianti, dal gettito delle tasse sulle merci sbarcate e imbarcate, e dai contributi ed entrate diverse a vario titolo (contributi regionali, di altri organismi pubblici, etc.).

### Riferimenti normativi

- L. n. 84/1994;
- R.M. n. 19/2001;
- R.M. n. 40/2004;
- R.M. n. 47/2004.

Settembre 2010